



COMUNE DI TRESANA

Prov. Massa Carrara - Piazzale XXV Aprile 1 – 54012 Barbarasco

Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Sezione dedicata alla trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti come previsto dalla deliberazione n. 444/2019 adottata dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

INDICE:

- TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI
- RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE
- CALENDARIO DI RACCOLTA E MODALITA' CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
- TASSA RIFIUTI – DESCRIZIONE
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- DICHIARAZIONE
- CHI DEVE PAGARE?
- QUANTO SI PAGA ?
- QUANDO SI PAGA ?
- AGEVOLAZIONI
- RIDUZIONI
- RECLAMI

TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Comune di Tresana

Ufficio Tributi: Invia gli avvisi di pagamento e dà informazioni sulla tassa, sugli importi addebitati, sulla gestione dei rifiuti, consegna la modulistica, riceve le dichiarazioni dei contribuenti e le eventuali segnalazioni e/o reclami.

Contatti: Telefono: 0187-477112 int. 2 – e-mail: tributi@comune.tresana.ms.it

Posta certificata: comune.tresana@postacert.toscana.it

Orario : Dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE

ERSU S.p.a.

Sede legale ed amministrativa: Via Pontenuovo, 22 – 55045 Pietrasanta (LU)

CF e Partita IVA 00269090460

Tel.: (0584) 282211 Fax.: (0584) 282230

e-mail: urplunigiana@ersu.it - info@ersu.it - posta certificata: ersu@postecert.it

Numero Verde: 800487709 attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30

Per segnalazioni, richieste e appuntamenti puoi inoltre usare la **AppPortAPPorta**.

CALENDARIO DI RACCOLTA E MODALITA' CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il Calendario della raccolta contenente anche le modalità di conferimento dei rifiuti urbani è consultabile sul sito internet del Comune all'indirizzo:

https://tresana-api.cloud.municipiumapp.it/s3/7428/allegati/calendario-tresana_utenze-domestiche_2023.pdf

e sul Sito di ERSU S.p.a. all'indirizzo: <https://ersu.it/territori/tresana/>

TASSA RIFIUTI - DESCRIZIONE

La TARI è la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti urbani istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, con l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013.

Si tratta di un prelievo che ha come obiettivo la copertura totale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

Esistono due tipologie di utenze TARI:

1. **Domestiche:** abitazioni, garage, cantine, ecc.
2. **Non domestiche:** attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, strutture pubbliche, onlus, impianti sportivi ecc.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO TARI approvato con Delibera C.C. n. 14 del 21/04/2023 e consultabile sul sito internet del Comune all'indirizzo:

<https://tresana-api.cloud.municipiumapp.it/s3/7428/allegati/regolamento-tari.pdf>

DICHIARAZIONE

I contribuenti, nel caso di nuova occupazione di locali o delle aree scoperte soggette all'applicazione della tassa, devono tempestivamente rivolgersi all'ufficio tributi del Comune per presentare la dichiarazione e ritirare i bidoncini ed i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Deve inoltre essere dichiarata qualsiasi variazione che riguardi l'occupazione dei locali (cessazioni, cambi di indirizzo, variazioni di metrature, variazione del numero degli occupanti per i non residenti ecc.).

I relativi moduli sono disponibili sul sito di questo Comune – **Modulistica Uff. Tributi** oppure possono essere richiesti direttamente all'ufficio Tributi.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità di presentazione:

- consegnata a mano all'ufficio Tributi;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., al Comune di Tresana, ufficio Tributi, Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco (MS);
- tramite mail all'indirizzo: tributi@comune.tresana.ms.it con allegata copia di un documento d'identità valido;
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: comune.tresana@postacert.toscana.it

CHI DEVE PAGARE?

Sono tenuti alla denuncia e al pagamento tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (**SOGGETTI OBBLIGATI**).

I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione dell'INIZIO dell'occupazione, della detenzione, del possesso o della CESSAZIONE.

N.B.: Con la dichiarazione di **INIZIO** dall'ufficio Tributi del Comune vengono consegnati, nel caso l'alloggio o l'attività ne siano sprovvisti, i bidoncini ed i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

I soggetti obbligati sono tenuti a dichiarare qualsiasi cambiamento della propria situazione abitativa, relativa agli spazi occupati, perché incide sulla tariffa Tari.

Esempi

- se acquista o affitta un appartamento/immobile deve presentare dichiarazione di nuova occupazione;
- se lascia il suo vecchio appartamento/immobile deve presentare dichiarazione di cessazione occupazione. Se non lo fa, dovrà continuare a pagare la Tari anche per l'appartamento/ immobile che non occupa più.
N.B. La dichiarazione di cessazione non deve essere presentata se nell'immobile rimangono utenze attive (es. luce, gas, acqua). Infatti in questo caso dovrà continuare a pagare la Tari;
- deve comunicare le variazioni di metratura perché la modifica della superficie determina una variazione della Tari;
- deve comunicare anche una variazione degli occupanti che non appartengono al suo nucleo familiare anagrafico ma che convivono con lui;
- deve comunicare anche la variazione dei componenti il proprio nucleo familiare anche il non residente che possiede nel Comune abitazione soggetta alla tassa;
- deve controllare i dati catastali.

Le sanzioni per le violazioni agli obblighi dichiarativi sono le seguenti:

1. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

2. In caso di **infedele** dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

QUANTO SI PAGA?

La tassa da corrispondere è commisurata ad anno solare e computata in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.

La Tariffa si compone di una **quota fissa (QF)** e di una **quota variabile (QV)**.

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per le **utenze domestiche**, la tariffa varia in ragione della superficie calpestabile dell'immobile dichiarata ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l'immobile:

la **Quota Fissa** è espressa in euro per unità di superficie e la **Quota Variabile** in euro in dipendenza del numero di occupanti.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

I non residenti, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo, devono indicare in occasione della prima dichiarazione, il numero dei componenti il proprio nucleo familiare presenti nel comune di residenza, successivamente solo le eventuali variazioni. In mancanza della dichiarazione verranno considerati presuntivamente n. 3 occupanti.

Per le **utenze non domestiche**, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali occupati e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta:

la **Quota Fissa** è espressa in euro per unità di superficie e così pure la **Quota Variabile**

All'importo della tassa comunale, occorre infine aggiungere il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 che, per l'anno 2023, è pari al 5% della tassa comunale (TEFA).

Le tariffe dell'anno 2023 sono state approvate con delibera C.C. n. 15 del 21/04/2023. I relativi atti sono consultabili sul sito di questo Comune, nella sezione "TARI".

QUANDO SI PAGA ?

L'ufficio Tributi, per l'anno in corso, invierà ai contribuenti un avviso con allegato i modelli F. 24 per il pagamento in numero 4 rate bimestrali oppure in unica soluzione. Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza dei dati contenuti nell'avviso di pagamento, provvedendo a comunicare eventuali discordanze per l'aggiornamento della propria situazione tributaria all'ufficio tributi. Il versamento della Tari avrà le seguenti scadenze:

- Prima rata: **31 Luglio 2023;**
- Seconda rata: **30 Settembre 2023;**
- Terza rata: **30 Novembre 2023;**
- Quarta rata: **31 Gennaio 2024;**

E' inoltre ammesso il pagamento dell'importo totale, in unica soluzione entro il **31 Gennaio 2024.**

I conguagli relativi alle variazioni eventualmente intervenute nel corso del corrente anno saranno conteggiati nell'anno successivo.

N.B.: Il mancato ricevimento dell'avviso non esime in alcun caso il contribuente dall'obbligo di pagamento della tassa alle date sopra indicate.

In caso di mancato recapito o di smarrimento, il conteggio della Tassa ed i modelli F. 24 per il pagamento possono essere:

- ritirati presso l'ufficio Tributi
- richiesti tramite posta elettronica all'indirizzo: tributi@comune.tresana.ms.it

In caso di omesso pagamento, il Comune provvederà ad inviare al contribuente apposito sollecito, tramite raccomandata A/R con spese a carico dell'utente, con indicata la nuova scadenza per il versamento. Qualora il contribuente non salderà il dovuto a seguito del sollecito ricevuto, il Comune procederà con l'iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva.

AGEVOLAZIONI

Il Regolamento della Tassa rifiuti prevede l'**agevolazione del 30%** della tariffa **per le attività**, ubicate nelle frazioni, classificate nelle classi: 6) Alberghi senza ristorante, 16) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie; 17) Bar, caffè, pasticceria; 19) Plurilicenze alimentari e/o miste; 20) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.

Alle predette attività, ubicate nelle frazioni, con autorizzazione commerciale per uso discontinuo, che già beneficiano della riduzione del 30% della tariffa sulla base di quanto disposto dall'art. 42 del regolamento, non viene concessa l'agevolazione sopra indicata.

E' inoltre prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 20% per le famiglie in disagio economico, con ISEE entro il limite fissato da ARERA.

RIDUZIONI

Le riduzioni, se non diversamente specificato, **devono essere richieste dal contribuente presentando apposita istanza** all'Amministrazione Comunale, allegando, se necessaria, la relativa documentazione probatoria.

Esse si applicano **sia alla parte fissa che alla parte variabile della tariffa** e non potranno superare il limite massimo del 40% dell'importo dovuto per l'anno di competenza.

Riduzioni utenze Domestiche

20% - abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

66,66% - abitazione posseduta ed occupata da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti Aire già pensionati). (L. 80 del 23/05/2014);

5% - utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico.

Riduzioni utenze non Domestiche

30 % - locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

Detta riduzione si applica se l'attività risulta autorizzata con licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi.

Cumulo di Riduzioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente ha diritto di scegliere quella per lui più conveniente.

Le riduzioni e/o agevolazioni di cui agli articoli precedenti non sono tra loro cumulabili. E' fatta eccezione per la riduzione relativa al compostaggio domestico che è comunque cumulabile con altra riduzione/agevolazione fino ad un limite massimo di riduzione del 40%.

Riduzione zone non servite

60% - utenze domestiche e utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 500 mq., poste a una distanza superiore a 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. La distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile.

RECLAMI

Per eventuali segnalazioni o reclami relativi al servizio di raccolta rifiuti/spazzamento, può essere contattato **l'Ufficio Tributi del Comune di Tresana** al numero di telefono o all'indirizzo mail in precedenza indicati oppure la ditta **ERSU S.p.a.** tramite numero verde **800 487 709** o la mail urplunigiana.ersu.it

Per segnalazioni o richiesta di chiarimenti relativi alla bollettazione contattare **l'Ufficio Tributi del Comune di Tresana**.

Il **Modulo reclami** è scaricabile sul sito di questo Comune, nella Sezione **"TARI"**.

COMUNICAZIONI ARERA

(Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente.)